

DIRITTO SOCIETARIO

La nomina degli amministratori delle S.p.a.

di Dottryna



Le S.p.a. possono scegliere tra tre diverse forme di amministrazione: il sistema tradizionale, il sistema monistico e il sistema dualistico. Se lo statuto non dispone diversamente, trova applicazione il modello tradizionale, e la funzione amministrativa è esercitata dall'amministratore o dal Consiglio di Amministrazione.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Societario*", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza la disciplina che regola la nomina degli amministratori nel modello tradizionale.

I **primi amministratori** sono nominati nell'**atto costitutivo**; successivamente, invece, sono nominati dall'**assemblea ordinaria**. La **competenza dell'assemblea ordinaria** è **inderogabile** salvo alcuni casi espressamente previsti dalle disposizioni codicistiche.

Ai sensi dell'[articolo 2386 cod. civ.](#), se nel corso dell'esercizio **vengono a mancare uno o più amministratori**, gli **altri** provvedono a **sostituirli** con **deliberazione** approvata dal **collegio sindacale**, purché la **maggioranza** sia sempre costituita da **amministratori nominati dall'assemblea**.

Gli **amministratori** così nominati **restano** in carica fino alla **prossima assemblea**. La **ratifica** da parte dell'**assemblea** comporta la **permanenza in carica** degli stessi fino alla **scadenza** di quelli in carica all'atto della loro nomina.

Ai fini dell'applicazione della richiamata disciplina, è però necessario far sempre riferimento alle **disposizioni statutarie**, le quali possono prevedere che, a seguito della **cessazione** di taluni **amministratori cessi l'intero consiglio**. In questo caso, gli amministratori non possono ricorrere alla facoltà di cooptazione e **l'assemblea** per la nomina del nuovo consiglio deve essere **convocata d'urgenza** dagli amministratori rimasti in carica.

Accettazione

La **nomina** del **nuovo amministratore** deve essere **comunicata** al soggetto prescelto a da questi **accettata**.

L'accettazione può essere anche **tacita**: si può infatti parlare di accettazione della carica anche in tutti i casi in cui vengono posti in essere **atti incompatibili con la volontà di rifiutare**, come, ad esempio, il compimento di un **atto di amministrazione**. Solo a seguito dell'accettazione (tacita o espressa), si costituisce il rapporto tra le parti. Se, invece, il **designato amministratore** oppone il suo **rifiuto**, l'**assemblea ordinaria** deve essere **nuovamente convocata** per la nomina di un nuovo amministratore.

Pubblicità

Gli amministratori devono provvedere all'**iscrizione dei propri dati** presso il **registro delle imprese** entro **30 giorni dalla notizia della loro nomina**.

Ai sensi dell'[articolo 2383 cod. civ.](#) è necessario comunicare al registro delle imprese le seguenti **informazioni**:

- **cognome e il nome di ciascuno degli amministratori**,
- **luogo e data di nascita**,
- **domicilio e cittadinanza**,
- **dati del rappresentante** che opera in nome e per conto della persona giuridica nominata amministratore della **società**.

La norma richiede inoltre di indicare nella comunicazione a **quali amministratori è attribuita la rappresentanza della società**, precisando se **disgiuntamente** o **congiuntamente**. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'iscrizione presso il registro delle imprese, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Durata della carica

Ai sensi dell'[articolo 2383 cod. civ.](#), gli amministratori **non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi**, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono **rieleggibili**, salvo diversa disposizione dello statuto, mentre il loro incarico **non** può essere tacitamente **rinnovato**.

Il termine di tre anni fissato dall'[articolo 2383 cod. civ.](#) è **inderogabile**.

Pertanto, lo Statuto può fissare una durata inferiore al suddetto lasso di tempo, ma mai superiore.



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >